



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 388 DEL 30/12/2025

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGUENTI L. 160/2019. DECORRENZA 01/01/2026

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è Segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Antonella Romano.

Risultano presenti:

<i>VADI VALENTINA</i>	<i>SINDACO</i>	<i>Presente</i>
<i>CURSI LORENZO</i>	<i>VICE SINDACO</i>	<i>Presente</i>
<i>FRANCHI FABIO</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>Presente</i>
<i>ERMINI LAURA</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>Presente</i>
<i>MARZIALI ALBERTO</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>Presente</i>
<i>PELLEGRINI MASSIMO</i>	<i>ASSESSORE</i>	<i>Presente</i>

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0

Proposta n. 426 del 23/12/2025

U.O. Entrate - Tributi Servizio Risorse

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGUENTI L. 160/2019. DECORRENZA 01/01/2026

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, ha istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i previgenti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico Patrimoniale), di cui all’art. 1 commi 816 e segg. L. 160/2019, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 del 28.12.2020 e da ultimo modificato con deliberazione n. 10 del 07.03.2023;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f), e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.202 del 23.11.2021, recante“Tariffe per il Canone Unico legge 160/2019 - Decorrenza dal 01.01.2022”, evidenziando che tali tariffe approvate, sono state confermate negli anni successivi fino a tutto il 2025;

TENUTO CONTO del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall’applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, secondo l’interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza;

PRESO ATTO della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall’art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

RICHIAMATO infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. n. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

TENUTO CONTO della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

RILEVATO CHE, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il

Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

RITENUTO NECESSARIO ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale ed automatico del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025, in deroga al principio dell'invarianza di gettito;

VISTA la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegati;

PRESO ATTO che gli schemi tariffari proposti dagli uffici competenti, che costituiscano parte integrante della presente deliberazione, rispondono sostanzialmente alle esigenze dell'Ente e sono in linea con le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO altresì autorizzare fin d' ora l'organo esecutivo ad aggiornare annualmente le tariffe relative al CUP sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

PRESO ATTO che con il DM del 24 dicembre 2025 (GU 30.12.2025) dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali ed in particolare stabilisce :

- 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2026.*
- 2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.*

RICHIAMATA INOLTRE la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri preventivi espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1, del TUEL, dal Dirigente dell'Area Dirigente dell'Area Amministrativo-Finanziaria e Servizi alla cittadinanza in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, entrambi allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

D E L I B E R A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI APPROVARE** la modifica delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico), ai sensi dell'articolo 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019, come da allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Le tariffe del

canone unico patrimoniale deliberate con il presente atto saranno annualmente e automaticamente rivalutate, a decorrere dall'esercizio 2026, sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente", secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 817, della legge n. 160/2019, come modificato dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 95/2025;

3. **DI DARE ATTO CHE** la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
4. **DI AUTORIZZARE** fin d' ora l'organo esecutivo ad aggiornare annualmente le tariffe relative al CUP sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente;
5. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, agli uffici comunali e al Concessionario del servizio.
7. **DI DICHIARARE**, con apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 426 del 23/12/2025

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGUENTI L. 160/2019. DECORRENZA 01/01/2026

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
f.to Dott.ssa Antonella Romano
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio

Vista la Proposta n. 426 del 23/12/2025, avente ad oggetto "MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP) AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGUENTI L. 160/2019. DECORRENZA 01/01/2026", si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sottoscritto dal funzionario
Servizio Economico-Finanziario
f.to Dott.ssa Susanna Benucci
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il SINDACO
f.to Dott.ssa VADI VALENTINA
*firmato digitalmente e conservato ai sensi del
CAD*

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Antonella Romano
*firmato digitalmente e conservato ai sensi del
CAD*